

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5733 del 26/11/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e smi - art. 208 - Società Rottam Ferrara di Cavicchi Silvia & Elisa sas con sede legale in comune di Ferrara. Rinnovo autorizzazione unica per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in impianto in comune di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5878 del 25/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc 7684/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208. **ROTTAM FERRARA di Cavicchi Silvia e Elisa sas.**
Rinnovo Autorizzazione Unica per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 2/03/2020 (assunta al PG/2020/33109), presentata dalla società **ROTTAM FERRARA di Cavicchi Silvia e Elisa sas**, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via G. Fabbri n. 506, CF 01961370382, nella persona di Elisa Cavicchi in qualità di Legale Rappresentante, per il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2020/37464 del 9/03/2020;

Vista la nota di questo Servizio PG/2020/55020 del 15/04/2020, di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata unitamente all'istanza in quanto la stessa non teneva conto di alcune modifiche dell'autorizzazione successive al rilascio, ed era stata pertanto presentata quale istanza di rinnovo con modifiche;

Vista la documentazione a completamento, presentata dalla società e assunta al PG/2020795198 del 2/07/2020;

Viste le integrazioni volontarie presentate dalla società in merito allo scarico domestico, assunte al PG/2020/111522 del 3/08/2020;

Dato atto che, ai sensi del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 37 del 24/04/2020, per i procedimenti amministrativi su istanza di parte, pendenti o iniziati successivamente alla data del 23/02/2020, non si tiene conto, al fine del computo dei termini, del periodo compreso tra tale data e il 15/05/2020;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 67185 del 4.08.2010 di autorizzazione per attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli in Comune di Ferrara;
- P.g. n. 9525 del 3.02.2012 di rettifica dell'atto P.g. n. 67185 del 4.08.2010 richiamato sopra;
- n. 3453 del 30.05.2014 di modifica dell'atto di P.g. n. 67185 del 4.08.2010 richiamati sopra;
- n. 3828/2015 di modifica degli atti di cui sopra;
- n. 5962/2015 di rettifica dell'atto di cui sopra per errori materiali contenuti nell'atto;
- n. 6584/2015 di voltura degli atti di cui sopra,

Dato atto che l'autorizzazione aveva scadenza il 31/08/2020, e che l'istanza di rinnovo è stata presentata nei 180 giorni prima della scadenza;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 6 agosto 2020, inviato alla ditta e agli Enti con PG/2020/115373 del 10/08/2020, con il quale sono state richieste integrazioni relative alla matrice rifiuti (criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, controllo visivo, e condizioni per il conferimento di rifiuti urbani), al sistema di trattamento delle acque di dilavamento piazzali, alla matrice

rumore, allo scarico di acque reflue domestiche, e planimetria aggiornata come richiesto dal Consorzio di Bonifica;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2020/146615 del 12/10/2020, in risposta a quanto richiesto in sede di Conferenza, trasmesse agli Enti con PG/2020/148269 del 15/10/2020;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 12 novembre 2020, trasmesso con PG/2020/165094 del 13/11/2020, che ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione, con prescrizioni che verranno esplicitate nel presente atto;

Preso atto che:

- le operazioni di trattamento dei rifiuti consistono principalmente in selezione manuale, cernita e/o riduzione volumetrica con mezzi e attrezzature presenti nell'impianto (gru, ragno, elettrocalamita, pinza, ossitaglio);
- nell'impianto è stato installato un sistema radiometrico automatico a portale, è inoltre presente un radiometro portatile; la sorveglianza radiometrica è affidata ad un professionista esterno;
- nelle zone denominate in planimetria con la lettera "T", adiacenti alle rispettive aree di deposito dei rifiuti, verrà svolta la verifica visiva e di qualità dei rifiuti, terminata la quale i rifiuti verranno depositati nei rispettivi cumuli/sistemi di deposito;
- lo stoccaggio dei rifiuti avviene con il principio della rotazione, ossia a seconda della necessità potrà essere stoccata all'interno di una stessa zona una sola tipologia di rifiuti EER, ovvero più tipologie di rifiuti, separati tra loro mediante separatori fisici (es. new jersey) ed identificati da apposita segnaletica;
- l'altezza massima dei rifiuti stoccati in cumuli non supera i 4 metri;
- i rifiuti di natura polverulenta vengono stoccati in cassoni;

Visto il parere favorevole dell'AUSL di Ferrara, assunto al PG/2020/163573 del 11/11/2020, già richiamato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 12/11/2020, che comunica che l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri di cui al DM 5/09/94, classificato nel predetto elenco Classe I, lettera B, punto 100 (rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento), e pertanto dovrà rispettare le cautele conseguenti alla classificazione;

Preso atto che:

- ai fini della cessazione della qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs 152/2006, la ditta è in possesso della Certificazione prevista dal Regolamento UE 333/2011 relativa ai rottami ferrosi, mentre non è ancora in possesso della Certificazione prevista dal Regolamento UE 715/2013 per i rifiuti in rame; fino all'ottenimento della Certificazione relativa al Regolamento UE 715/2013 i rifiuti continueranno ad uscire con il formulario di identificazione rifiuti (FIR);
- per le tipologie di rottami metallici, esclusi dal campo di applicazione dei Regolamenti UE n. 333/2001 e n. 715/20013 citati sopra, si applicano i criteri di cui al paragrafo 3.2, allegato 1, sub allegato 1 del DM 5/02/1998 relativa all'attività di recupero 3.2.3 lettera c) del medesimo decreto; le condizioni ai fini della cessazione della qualifica dei rifiuti vengono riportate al punto 1.15 del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, e che, pertanto, il presente atto ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi della parte III del D. Lgs 152/2006 e smi;

Dato atto che la ditta con nota inviata in data 24/11/2020, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01191232455655 del 17/06/2020 unitamente al presente atto, ed unicamente a tale scopo;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

DATO ATTO:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*, d.ssa Rosalba Martino;

A U T O R I Z Z A

la società ROTTAM FERRARA di Cavicchi Silvia e Elisa sas, nella persona del Legale rappresentante protempore , CF 01961370382, con sede legale ed impianto in via G. Fabbri, 506, in comune di Ferrara, all'esercizio delle seguenti attività:

1. RIFIUTI

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 *Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), selezione, cernita, (R12) e/o recupero (R4) i seguenti rifiuti metallici :*

020110 rifiuti metallici

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 polveri e particolato di metalli ferrosi

120103 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

120104 polveri e particolato di metalli ferrosi

150104 *imballaggi metallici*
160116 *serbatoio per gas liquidi*
160117 *metalli ferrosi*
160118 *metalli non ferrosi*
170401 *rame, bronzo, ottone*
170402 *alluminio*
170403 *piombo*
170404 *zinco*
170405 *ferro e acciaio*
170406 *stagno*
170407 *metalli misti*
170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*
191001 *rifiuti di ferro ed acciaio*
191002 *rifiuti di metalli non ferrosi*
191202 *metalli ferrosi*
191203 *metalli non ferrosi*
200140 *metalli*

1.2 *Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), selezione e/o cernita (R12) i seguenti rifiuti non pericolosi :*

rifiuti in plastica

120105 *polveri e particolato di materiali plastici*
150102 *imballaggi di plastica*
170203 *plastica*

rifiuti in carta – cartone

150101 *imballaggi di carta e cartone*

rifiuti in legno

150103 *imballaggi in legno*

170201 *legno*

rifiuti in vetro

170202 *vetro*

150107 *imballaggi di vetro*

altri rifiuti

100201 *rifiuti del trattamento delle scorie*

100210 *scaglie di laminazione*

160103 *pneumatici fuori uso*

170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci*

170901, 170902 e 170903

160214 *apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160209 a 160213*

160216 *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce*

160215

rifiuti metallici

020110 *rifiuti metallici*

120101 *limatura e trucioli di materiali ferrosi*

120102 *polveri e particolato di metalli ferrosi*

120103 *limatura e trucioli di metalli non ferrosi*

120104 *polveri e particolato di metalli ferrosi*

1.3 potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13 i seguenti rifiuti non

pericolosi:

160103 pneumatici fuori uso

rifiuti in legno

150103 imballaggi in legno

170201 legno

rifiuti in vetro

170202 vetro

150107 imballaggi di vetro

rifiuti in plastica

120105 polveri e particolato di materiali plastici

150102 imballaggi di plastica

170203 plastica

1.4 il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva R13, di cui al punto 1.3 precedente, non dovrà superare le **300 tonnellate**;

1.5 il **quantitativo istantaneo complessivo** dei rifiuti stoccati presso l'impianto, di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 precedenti, non dovrà superare le **3.000 tonnellate**;

1.6 il **quantitativo complessivo annuale** dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva e/o recupero, di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 precedenti, non dovrà superare le **50.000 tonnellate**;

1.7 il quantitativo giornaliero dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero di cui al punto 1.1 precedente non dovrà superare le **200 tonnellate**;

1.8 I rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A";

1.9 I rifiuti stoccati in cumuli non dovranno superare l'altezza massima di **4 metri**;

- 1.10 Dovrà essere messa a disposizione degli organi di controllo un'asta metrica di altezza minima 5 metri per la verifica delle altezze massime dei cumuli o altro sistema di misurazione;
- 1.11 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), selezione, cernita (R12) e/o recupero (R4), dovranno essere dotate da idonea cartellonistica, con indicazione dei codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (EER) e delle tipologie di operazioni;
- 1.12 ove nella medesima zona vengano stoccate più tipologie di rifiuti, queste dovranno essere separate tra loro mediante setti ed identificate da adeguata segnaletica orizzontale.

Criteria per la cessazione dei rifiuti

- 1.13 I rottami metallici di cui al punto 1.1 precedente, sottoposti alle operazioni di recupero R4, potranno cessare la qualifica di rifiuto alle condizioni di seguito riportate:
- i **rottami di ferro, acciaio ed alluminio** cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi se rispettano i requisiti previsti dal Regolamento UE 333/2011;
 - i **rottami in rame** cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi se rispettano i requisiti previsti dal Regolamento UE 715/2013;
 - la ditta deve essere in possesso del/i certificato/i, rilasciato/i da Ente accreditato, relativo al sistema di gestione qualità nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 333/2011 e/o del Reg. UE 715/2013, e rinnovarlo/i alla scadenza;
 - la Società dovrà rendere, per ciascuna partita di rottami metallici, **una dichiarazione di conformità**, in base ai modelli riportati nei Regolamenti UE citati sopra;
 - la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

- la **dichiarazione di conformità** potrà essere resa anche in formato elettronico.

Qualora non venissero rispettate le condizioni previste dai Regolamenti UE richiamati sopra e i certificati rilasciati alla ditta e relativi al sistema di gestione previsto dai Regolamenti stessi non venissero rinnovati, ovvero non venissero emessi nuovi certificati da Enti accreditati, i rottami metallici dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

1.14 i seguenti rifiuti metallici (esclusi dall'ambito di applicazione dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013): EER 120103, EER 120104, EER 150104, EER 170401, EER 170403, EER 170404, EER 170406, EER 170407, EER 191002, EER 191203 ed EER 200140, potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione delle frazione estranee (R4), alle condizioni di seguito riportate:

- **caratteristiche dei rifiuti:** i rifiuti metallici non ferrosi o loro leghe, costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuote e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato:

PCB, PCT < 25 ppb

frazioni estranee (inerti, plastiche, ecc.) < 20% in peso;

oli < 10% in peso;

no radioattivo

- **caratteristiche delle materie prime secondarie:** le MPS per l'industria metallurgica devono essere conformi alle seguenti caratteristiche:

frazioni estranee (inerti, plastiche, altri materiali indesiderati) ≤ 5% in peso;

solventi organici (come somma totale) < 0,1 % in peso;

polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

oli e grassi < 2 % in peso;

PCB e PCT < 25 ppb;

no radioattivo, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti,

né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;

rispondenti a specifiche norme di settore (EURO ed UNI);

- il campionamento ed analisi dei rifiuti devono essere effettuate con le modalità e termini stabilite all'art. 8 del DM 5/02/1998 e smi;
- la ditta deve dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero dei rottami metallici per la produzione di materie prime secondarie, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);
- la ditta deve inoltre dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una **dichiarazione di conformità** alle norme specifiche di settore (es. norme UNI);
- la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, i rottami metallici dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR).

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO nel fosso, che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato “Scolo Mambro”

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”** con la linea rossa;

2.2 I sistemi di depurazione delle acque di dilavamento devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;

2.3 Entrambi gli scarichi provenienti dall'attività produttiva, diversi dallo scarico delle acque reflue domestiche, devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1;

2.4 Lo scarico di “emergenza”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” con una linea blu, può essere attivato solamente al superamento dell'accumulo complessivo di 50 mc di acque reflue di dilavamento nelle vasche “V1” e “V2”;

2.5 La ditta, al termine di ogni evento meteorico di forte intensità, deve controllare il livello di sedimenti depositati all'interno del bacino d'accumulo il cui spessore non deve mai superare il 20% dell'altezza totale della vasca;

2.6 La ditta deve sostituire i carboni attivi con frequenza minima annuale;

2.7 La ditta dovrà provvedere alla manutenzione del fosso dove è posizionato lo scarico per garantire il corretto deflusso delle acque nello scolo Mambro e per evitare ristagni;

2.8 È fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

2.9 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

2.10 Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;

2.11 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

2.12 E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

2.13 Da parte della ditta autorizzata dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale domanda per ogni modifica del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa delle caratteristiche dello scarico, dei sistemi di trattamento delle acque reflue e per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara. Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali danni derivanti dallo scarico di cui alla presente autorizzazione;

2.14 La portata massima di scarico autorizzata nello scolo Mambro è pari a 20 l/s.

3. SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dalla abitazione e dall'ufficio siti in Via Fabbri 506, nel Po di Primaro.

3.1 Dovranno essere osservate le condizioni riportate nell'**Allegato B**, unito al presente atto, quale parte integrante;

3.2 Le vasche ed il depuratore dovranno essere periodicamente manutentati.

4. ALTRE CONDIZIONI

Rumore

- 4.1 L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente; nell'eventualità dovessero pervenire al Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.**

Emissioni diffuse

- 4.2 I sistemi di carico e scarico dei cumuli nelle diverse zone dovranno avvenire evitando la produzione di emissioni diffuse di polveri;**
- 4.3 Le emissioni diffuse derivanti da lavorazioni che richiedano l'uso di fiamma ossiacetilenica devono essere contenute mediante dispositivi (sistema portatile) per la captazione delle stesse;**
- 4.4 L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 4.5 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 4.6 Le caditoie del sistema di raccolta delle acque all'interno dell'impianto devono rimanere sgombre da rifiuti ed essere mantenute in perfetta efficienza;
- 4.7 Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;

- 4.8 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 4.9 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base a quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 4.10 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, con le modalità e termini stabiliti dalla norma stessa.

CONDIZIONI GENERALI

5. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
6. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Ferrara; in particolare, in fase di dismissione dell'impianto, la ditta dovrà effettuare una campagna di analisi, da concordare con l'Autorità competente, nelle aree di stoccaggio e lavorazione, nelle quali esiste una potenziale fonte di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, anche in considerazione della stratigrafia del sedime di impianto e alla natura delle attività svolte dall'azienda anche pregresse.

Il presente atto avrà validità fino al 28.11.2030

La Ditta dovrà prestare apposite garanzie finanziarie, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento a mezzo pec della presente autorizzazione, per un importo pari ad **€ 642.000,00 (seicentoquarantaduemila/00)**, così calcolato: **tonnellate 50.000 (capacità annua) x 12,00 € + 300 tonnellate (capacità istantanea della sola messa in riserva) x 140 euro**, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991/2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della società nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti potrà essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla società, e trasmesso al Comune di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, all'AUSL Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ad ISPRA e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio

d.ssa Marina Mengoli

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.